

COMUNE DI CASTELL'ALFERO

CO-PROGETTAZIONE MICRONIDO

ALLEGATO 4)

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEL
PARTENARIATO ATTUATIVO DEL PERCORSO DI CO-
PROGETTAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. 117/2017,
FINALIZZATO ALL'AVVIO E ALLA SERVIZIO DI PRE E POST
SCUOLA, CENTRO ESTIVO E POST-NIDO NELL'AMBITO DI
INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI INCLUSIVI RIVOLTI ALLA PRIMA
INFANZIA E ALLE FAMIGLIE**

L'anno addì _____ del mese di _____ con la presente scrittura privata non autenticata a valere
ad ogni effetto di legge

Tra

Il Comune di Castell'Alfero, di seguito denominato "Comune", con sede legale a Castell'Alfero
in Piazza Piazza Castello,2 C.F. 80003170059 , P.IVA 00189730054 rappresentato
da _____ nato a _____ il
_____ in qualità di _____
e

L'Ente del Terzo Settore _____, di seguito denominato "ETS", con
sede in
_____ in persona del Signor/a _____ nato a _____ il _____
e residente in Via _____ n. _____, C.F. _____;

Premesso che:

con Determina n. _____ stato indetto l'Avvio delle procedure per l'individuazione di
Ente del Terzo Settore con il quale co-progettare l'avvio e la gestione dei servizi di pre-scuola,
post scuola, centro estivo e post-nido;

Con Determina n. _____ del _____ è stata approvata la graduatoria
per

l'individuazione del soggetto con cui attivare la co-progettazione ed è stato ammesso il seguente
soggetto;

Con Determina n. _____ del _____, è stato approvato il Progetto elaborato
in maniera condivisa dal Tavolo di co-progettazione,

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE.

La presente convenzione disciplina il SERVIZIO DI PRE E POST-SCUOLA, CENTRO ESTIVO E POST-NIDO a seguito di co-progettazione, da parte dell'ETS.

Si precisa che la presente convenzione non attribuisce all'ETS alcun ulteriore diritto non espressamente previsto nell'ambito normativo

Art. 2 – REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI GESTIONE.

Il progetto definitivo relativo al SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA, CENTRO ESTIVO E POST-NIDO che si svolgerà nel territorio comunale, nonché alla realizzazione degli interventi socio-educativi inclusivi rivolti alla fascia della prima infanzia, agli adolescenti e alle famiglie, è stato elaborato e approvato all'esito del percorso di co-programmazione e co-progettazione attivato ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017.

Le parti si impegnano a dare piena attuazione ai contenuti, agli obiettivi e alle attività previsti dal progetto definitivo allegato alla presente convenzione sub lett. "B", quale parte integrante e sostanziale della stessa, nel rispetto dei principi di amministrazione condivisa, collaborazione istituzionale e perseguimento delle finalità di interesse generale sottese al partenariato.

Il progetto comprende l'avvio e la SERVIZIO DI PRE E POST-SCUOLA, CENTRO ESTIVO E POST NIDO, nonché la realizzazione di interventi integrati di carattere educativo, inclusivo e di sostegno alla genitorialità, finalizzati alla promozione del benessere dei ragazzi per la fascia 3-17 anni, alla prevenzione precoce delle fragilità evolutive, all'inclusione dei minori con bisogni educativi speciali e al rafforzamento della comunità educante territoriale.

L'avvio del servizio è previsto nel corso del mese di settembre 2026, compatibilmente con il calendario scolastico regionale.

La durata del partenariato è stabilita in anni 5 (cinque) decorrenti dalla sottoscrizione della presente convenzione, con eventuale prosecuzione limitatamente al tempo necessario alla conclusione dell'anno educativo di riferimento.

Art. 3 DURATA

Gli interventi e le attività oggetto della presente procedura di co-progettazione e la relativa convenzione avranno una durata convenzionale di 5 (cinque anni) prolungata se necessario fino al termine dell'anno scolastico di riferimento.

ART. 4 IMPEGNI ED ONERI DEL ETS

L'ETS si impegna a svolgere le attività che gli sono state affidate all'esito della procedura di co-progettazione e che sono previste dal progetto definito.

Sono previsti a carico dell'ETS in particolare i seguenti obblighi:

1. l'ETS effettuerà la gestione dell'attività e degli interventi necessari a mezzo di personale dipendente proprio e/o facente parte della propria organizzazione. E' altresì ammessa la collaborazione di personale volontario. In ogni caso sarà garantito il rispetto dei parametri organizzativi stabiliti dalla DGR PIEMONTE n. 206732 del 25.11.2013 e s.m.i. e le disposizioni che regolano l'impegno dei volontari negli ETS e la Legge Regionale 3 novembre 2023, n. 30, recante "Disciplina del sistema integrato dei servizi educativi e per il tempo libero per la prima infanzia, l'infanzia e l'adolescenza";
2. l'ETS in ogni caso manterrà il Comune indenne da qualsiasi danno diretto o indiretto che potesse comunque e da chiunque derivare in relazione agli interventi previsti dal progetto sollevando con ciò il Comune stesso e i suoi obblighi da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo;
3. l'ETS assume, altresì, l'obbligo di custodire, conservare, mantenere e restituire i fabbricati interessati allo svolgimento delle attività allo stato di consegna.
4. E' fatto divieto all'ETS di occupare spazi diversi da quelli concessi se non espressamente autorizzato;
5. il Comune è altresì esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'ETS o al pubblico fruitore delle iniziative per qualsiasi causa nell'esecuzione degli interventi;
6. l'ETS sarà pienamente responsabile, con obbligo di risarcimento al Comune, dei danni causati alle strutture per negligenza, uso improprio, atti vandalici o sabotaggi del proprio personale dipendente e/o volontario, stipulando a tal fine idonea polizza assicurativa;
7. l'ETS dovrà attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene e alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori;
8. l'ETS assume piena e diretta responsabilità in ordine alla garanzia della sicurezza sui luoghi di lavoro, nel rigoroso rispetto di ogni adempimento prescritto dalla disciplina di cui al D. Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. nella gestione degli stessi. L'ETS può svolgere attività commerciale i cui introiti saranno incamerati dalla stessa;
9. durante la durata della convenzione l'ETS non potrà opporsi alle visite che il Comune decidesse di fare per constatarne l'uso e per verificarne lo stato manutentivo ed il funzionamento degli impianti;
10. all'ETS competeranno tutte le entrate (rette degli utenti) derivanti dall'attività oggetto della presente procedura, nonché eventualmente il contributo Ministeriale per la frequenza dei centri estivi che il Comune non avrà destinato direttamente alle famiglie dei bambini frequentanti, previa pubblicazione di apposito bando.
11. l'ETS invierà periodicamente/annualmente un report relativo alle richieste di terzi e alle tariffe applicate;
12. l'ETS individua un responsabile amministrativo che risponda dei rapporti convenzionali al Comune e che rappresenti la figura costante di riferimento per tutto quanto attiene alla gestione degli interventi.

13. L'ETS concorderà con il Comune modifiche/rivalutazioni agli/degli aspetti esecutivi ed economico-finanziari del progetto elaborato nel corso della co-progettazione qualora necessarie;
14. L'ETS dichiara di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 39/2014 e si impegna a non impiegare per le attività oggetto della presente co-progettazione personale che abbia riportato condanne per reati contro i minori o per i quali sussistano divieti ai sensi della normativa vigente.
15. L'ETF dovrà garantire che tutto il personale impiegato nelle attività sia in possesso dei requisiti di onorabilità e non abbia riportato condanne penali o provvedimenti che ne interdicano il contatto con i minori.
16. L'ETS dovrà garantire che tutto il personale impiegato risponderà per titoli e qualifiche a quanto previsto dalle leggi in materia e in particolare da quanto previsto dalla normativa regionale in materia, D.G.R. Piemonte n. 206732 del 25.11.2013 e s.m.i.
17. L'ETS effettuerà la gestione dell'attività e degli interventi necessari a mezzo di personale dipendente proprio e/o facente parte della propria organizzazione. E' altresì ammessa la collaborazione di personale volontario. In ogni caso sarà garantito il rispetto dei parametri organizzativi stabiliti dalla D.G.R. Piemonte n. 206732 del 25.11.2013 e s.m.i. e le disposizioni che regolano l'impegno dei volontari negli ETS e la Legge Regionale 3 novembre 2023, n. 30, recante "Disciplina del sistema integrato dei servizi educativi e per il tempo libero per la prima infanzia, l'infanzia e l'adolescenza";
18. L'ETS dovrà osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62 come modificato dal D.P.R. 81/2023 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) nella consapevolezza che la violazione di essi costituisce causa di risoluzione del presente accordo;
19. L'ETS dovrà stipulare, prima dell'inizio delle attività, una polizza assicurativa per Responsabilità Civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e della Responsabilità Civile verso i prestatori d'opera dipendenti del Partner (RCO), per tutti i rischi derivanti dalle attività oggetto del presente accordo per un importo idoneo; la polizza deve riguardare ogni tipologia di danno (anche quelli alle cose) e deve contenere l'espressa rinuncia da parte della Compagnia assicuratrice di ogni rivalsa nei confronti del Comune concedente;
20. L'ETS dovrà comunicare, senza indugio, al Comune ogni criticità insorta nella attuazione del progetto;
21. Sono inoltre a carico dell'ETS:
 - a) l'ottenimento, a proprie cure e spese, presso gli enti di vigilanza e controllo competenti di tutte le autorizzazioni tecniche e amministrative necessarie allo svolgimento di eventuali iniziative/eventi/ecc., con l'onere di ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite;
 - b) l'obbligo di costante utilizzo dell'immobile concesso in uso;
 - c) la restituzione, al termine della concessione, del fabbricato e dell'area nella loro integrità, salvo il loro normale deperimento d'uso.
 - d) Rispettare nelle iscrizioni eventuali quote riservate ad enti/aziende a seguito di convenzioni stipulati dal Comune.

e)Attenersi al regolamento di funzionamento che verrà elaborato a seguito della co-progettazione.

L'ETS dovrà rispettare eventuali ulteriori prescrizioni che si rendesse necessario impartire da parte dell'Amministrazione Comunale.

Tutte le spese relative al presente contratto e conseguenti sono a carico dell'ETS.

ART. 5 GARANZIA

Qualora prevista nell'ambito della co-progettazione approvata, a garanzia dell'adempimento della presente convenzione, l'ETS comprova di aver costituito a favore del Comune apposita cauzione definitiva tramite polizza Fideiussoria pari al 10% dell'importo totale del progetto.

L'ETS si impegna a rinnovare la validità di tale polizza fino alla scadenza della presente convenzione.

Qualora il Comune si avvalga in tutto o in parte della cauzione, la stessa dovrà essere ripristinata dal ETS entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta

In caso di revoca/decadenza del ETS la cauzione sarà introitata dal Comune e non sarà restituita per nessun motivo. Il deposito è infruttifero.

Il presente provvedimento autorizza solo l'utilizzo dell'immobile; pertanto l'ETS dovrà munirsi di tutte le altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle sue attività che si rendessero necessarie.

ART. 6. - IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:

1. promuovere le attività del progetto e favorire il coordinamento dello stesso con le altre attività educative presenti nel territorio;
2. monitorare lo stato di attuazione del progetto in particolare in relazione alla corrispondenza ai bisogni della Comunità;
3. monitorare lo stato di gestione del progetto dal punto di vista finanziario sulla scorta delle evidenze periodiche dell'ETS;
4. provvederà al pagamento delle utenze (luce, gas, acqua).
5. effettuare periodici controlli atti a verificare il rispetto delle disposizioni contenute nella presente concessione;
6. effettuare la straordinaria manutenzione dell'immobile, degli impianti, delle attrezzature e degli arredi di proprietà;
7. attivare/promuovere forme di collaborazione tra l'ETS e i servizi sociali del territorio per l'accoglienza di alunni disabili e/o con fragilità familiari, economiche e sociali;

Resta salva da parte del Comune la possibilità di revocare la presente convenzione per motivi di interesse pubblico.

4. In ogni caso la mancata osservanza di una qualsiasi delle prescrizioni contrattuali comporta la decadenza della concessione e lo scioglimento del rapporto contrattuale, previa contestazione dell'inadempienza al ETS. Quest'ultimo entro il termine massimo di 10 giorni potrà presentare all'ufficio comunale competente eventuali controdeduzioni.

In particolare costituiscono causa di decadenza:

- a) violazione del divieto di sub-concessione;
- b) utilizzo del bene per fini diversi dal quale è stata assentita la concessione;

In tali casi la presente convenzione verrà revocata.

ART. 7 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, CONSENSO AL TRATTAMENTO E DESIGNAZIONE DEL PARTNER COME RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016, il Comune quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione della convenzione/concessione, informa il Partner ETS, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del progetto nonché della rendicontazione della convenzione e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione e la rendicontazione della convenzione/concessione e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori designati dal Titolare per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;

- Soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ad ogni altro Soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'esecuzione del progetto di partenariato.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'Ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i..

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa contrattazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la rendicontazione della convenzione/concessione, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

I diritti che il Partner ETS può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ss.mm.ii. In particolare, il Partner ETS interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Castell'Alfero.

Con la sottoscrizione della convenzione, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

Separatamente, ai fini dell'esecuzione della presente convenzione/concessione il Partner ETS sarà nominato Responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE n. 679/2016.

La nomina a responsabile nonché relativi compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati sono descritti nel documento denominato *"Nomina del responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679"*, che verrà sottoscritto dalle parti entro 20 giorni dalla data di stipulazione della presente convenzione/concessione.

In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione della convenzione, il Partner ETS ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

ART. 8 - CONTROVERSIE E RINVIO

Il Foro competente a risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere tra Comune e ETS durante l'esecuzione o allo scadere della presente convenzione, direttamente o indirettamente

connessa all'accordo stesso, è quello di Asti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti ed applicabili in materia.

ART.9. RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E RECESSO

Oltre a quanto stabilito dall'art. 1453 del Codice Civile in tema di adempimenti delle obbligazioni contrattuali, la convenzione potrà essere risolta per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte dell'ETS, nei seguenti casi:

- a) Mancata attivazione degli interventi entro 30 giorni dalla comunicazione da parte del Comune;
- b) Gravi violazioni, anche non reiterate, che comportino il pregiudizio della sicurezza e della salute degli utenti e dei lavoratori addetti all'attività;
- c) Inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente atto;
- d) Apertura di procedura di sequestro, pignoramento, concordato fallimentare, fallimento a carico dell'ETS;
- e) Violazione della vigente normativa antimafia;
- f) Violazione delle norme e delle prescrizioni secondo le leggi e i regolamenti vigenti in merito ad assunzione, tutela, protezione e assistenza del personale

ART. 10. SPESE CONTRATTUALI E ONERI FISCALI

Le spese di registrazione e gli oneri fiscali verranno definiti prima della stipula della convenzione, che avverrà nella forma della scrittura privata non autenticata, e redatta in un unico originale.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'art. 82 del D.Lgs 117/2017.

ART. 11 - NORMATIVA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dalla presente pattuizione, le parti fanno espresso riferimento alle norme di legge e di regolamento vigenti.

ART. 12 – ALLEGATI

Sono allegati al presente accordo, quali parti integranti e sostanziali, i seguenti atti e documenti:

- Allegato A – Progetto definitivo elaborato dalla co-progettazione

Letto, confermato e sottoscritto

Addì _____

per l'ETS, Il Legale Rappresentante _____

per il Comune, Il Responsabile del Servizio _____